

DELIBERAZIONE 6 APRILE 2021

141/2021/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 341/2021 IN MATERIA DI TARIFFE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1153^a riunione del 6 aprile 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS) e il relativo Allegato A, recante la Parte II TUDG 2014-2019, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)";
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS) e il relativo Allegato A, recante la Parte II TUDG 2014-2019, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)";
- la Parte II TUDG 2014-2019, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", in vigore fino al 31 dicembre 2016, approvata con la deliberazione dell'Autorità 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2014-2019);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, (di seguito: TAR Lombardia) n. 881/2019 (di seguito: sentenza 881/2019);

- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 341/2021 (di seguito: sentenza CdS 341/2021).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, e l'articolo 12, lettera e), della legge 481/95 attribuiscono all'Autorità il potere di stabilire e aggiornare, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale, definendo un sistema certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, in modo da assicurare la qualità l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale;
- ai fini della determinazione della tariffa, l'articolo 2, comma 18, della medesima legge 481/95 fa riferimento al metodo del *price-cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, basato tra gli altri su un obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività prefissato per un periodo almeno triennale;
- l'articolo 11, comma 1, della RTDG 2014-2019, nella formulazione introdotta con la deliberazione 573/2013/R/GAS, confermata dalla successiva deliberazione 367/2014/R/GAS, prevede che, per il periodo 2014-2016, il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione, da applicare per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all'anno 2016, sia fissato:
 - a) con riferimento al gas naturale, per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale fino a 50.000 punti di riconsegna serviti, pari al 2,5%;
 - b) con riferimento al gas naturale, per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna serviti, pari al 2,5%;
 - c) con riferimento al gas naturale, per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti, pari al 1,7%;
 - d) con riferimento ai gas diversi dal naturale, pari a 0%.

CONSIDERATO CHE:

- l'impresa GP Infrastrutture S.r.l., già Gas Plus Reti S.r.l., ha impugnato innanzi al TAR Lombardia la deliberazione 573/2013/R/GAS e, con ricorso per motivi aggiunti, la deliberazione 367/2014/R/GAS, nella parte in cui – per quanto qui rileva – era fissato, nell'ambito del sopra richiamato articolo 1, comma 11, della RTDG 2014-2019, il tasso di recupero di produttività determinato in misura fissa, e non in misura degressiva;
- rispetto a tale profilo, con la sentenza 881/2019, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso rilevando un difetto di istruttoria a giustificazione della predetta scelta; il relativo capo di tale sentenza è stato appellato dall'Autorità;

- il Consiglio di Stato, Sesta Sezione, con la sentenza Cds 341/2021, ha respinto sul punto l'appello dell'Autorità; in particolare, il Consiglio di Stato, acclarata la compatibilità, in astratto, con il meccanismo del *price-cap* di un recupero di produttività sulla base tanto di un tasso fisso, quanto di un tasso decrescente, ha valutato che l'Autorità non abbia svolto un'adeguata attività istruttoria, dandone conto nella motivazione dell'atto regolatorio, sul corretto andamento dei margini di recupero di efficienza nel mercato della distribuzione del gas, avuto riguardo al periodo oggetto di regolazione;
- in tal modo il Consiglio di Stato ha confermato, su tale aspetto, quanto statuito dal TAR Lombardia, secondo cui *“la scelta del regolatore non risulta supportata da tale istruttoria specifica non essendo effettuata una valutazione analitica che possa ritenere dimostrato che l'obiettivo perseguito dal price cap sia declinato in termini ragionevoli e proporzionali non tenendo conto della progressiva diminuzione dei risparmi derivanti dal miglioramento di efficienza nel tempo”*;
- pertanto, dalla conferma della sentenza del Tar Lombardia ne consegue la riedizione del potere tariffario da parte dell'Autorità con riferimento alla decisione di determinare, in misura fissa ovvero degressiva, il tasso di recupero di produttività applicabile per gli anni 2014-2016, sperando a tal fine un'adeguata istruttoria in grado di giustificare le decisioni che saranno assunte in esito alla consultazione aperta ai soggetti interessati.

RITENUTO NECESSARIO:

- avviare un procedimento finalizzato all'ottemperanza alla sentenza Cds 341/2021 in relazione alla determinazione, in misura costante ovvero decrescente, del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione, da applicare agli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all'anno 2016

DELIBERA

1. di avviare, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 341/2021, un procedimento per la determinazione, in misura costante ovvero decrescente, del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione, da applicare agli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all'anno 2016;
2. di prevedere che nell'ambito del presente procedimento possano essere pubblicati uno o più documenti per la consultazione e acquisite dai soggetti interessati, previa richiesta del responsabile del procedimento, le informazioni utili allo svolgimento dello stesso;
3. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2021;

4. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al punto 1 al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini